

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

SEZIONE II

La violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.).

FRANCESCO MAZZACUVA

SOMMARIO: 1. Il significato della fattispecie ed i rapporti con il concorso di persone nel reato di violenza sessuale. – 2. Gli elementi del reato e le circostanze speciali.

1. Il significato della fattispecie ed i rapporti con il concorso di persone nel reato di violenza sessuale.

L'introduzione del delitto di violenza sessuale di gruppo rappresenta uno degli ulteriori profili di novità della riforma operata dalla legge n. 66/1996. In particolare, con l'art. 609-*octies* c.p. il legislatore ha configurato come **autonoma figura di delitto la commissione delle condotte previste dall'art. 609-*bis* c.p. da parte di più persone riunite**. In altri termini, in queste ipotesi, invece che una normale applicazione della disciplina del concorso di persone – che, sulla base del combinato disposto degli artt. 110 c.p. e 609-*bis* c.p., porterebbe comunque ad estendere le pene previste da quest'ultima disposizione a tutti i concorrenti –, si viene a delineare una specifica fattispecie incriminatrice **la cui cornice di pena, in effetti, è sensibilmente più rigorosa** di quella stabilita dal codice per l'ipotesi di violenza sessuale perpetrata da un solo soggetto.

Si tratta di una scelta per certi versi “simbolica” ma che, d'altra parte, può essere ricondotta alla **maggiore intensità qualitativa e quantitativa dell'aggressione che caratterizza la violenza sessuale commessa da più persone riunite**. In effetti, elementi quali le particolari motivazioni che spingono i soggetti ad agire congiuntamente (spesso secondo un piano prestabilito piuttosto che in preda a contestuali *raptus* erotici), la probabilità di lesione ripetuta, l'umiliazione che ne deriva per la vittima, la sua ridotta capacità di difesa ed i conseguenti rischi di degenerazione della violenza in sofferenze ulteriori sembrano giustificare l'inasprimento di pena che caratterizza l'art. 609-*octies* c.p. (DONINI; FIANDACA-MUSCO). Tuttavia, alcuni settori della

La nozione di violenza sessuale di gruppo

dottrina hanno sottolineato come probabilmente sarebbe stata più opportuna la previsione di una serie di specifiche circostanze aggravanti (come avveniva nel codice Zanardelli, nel quale era previsto un aumento di penale per il “simultaneo concorso” nella violenza carnale) che, qualora integrate, difficilmente nella prassi applicativa sarebbero andate incontro ad un “bilanciamento” (ai sensi dell’art. 69 c.p.) con le eventuali attenuanti sussistenti.

Nel sistema attualmente vigente, invece, anche sulla base di quanto emerge dai lavori preparatori della riforma (secondo una soluzione che era stata proposta sin dagli anni ’80), non vi è dubbio che la violenza sessuale di gruppo costituisca un’autonomia incriminazione (BERTOLINO) e che, pertanto, **l’applicazione delle eventuali circostanze attenuanti debba comunque avere luogo in un momento logico successivo** rispetto ad una prima determinazione della pena nell’ambito della cornice prevista dall’art. 609-*octies* c.p. (da otto a quattordici anni di reclusione, limiti innalzati dalla legge n. 69 del 2019). Un’ulteriore conseguenza di tale scelta risiede nel fatto che la procedibilità a querela prevista dall’art. 609-*septies* c.p. in riferimento alla violenza sessuale di cui all’art. 609-*bis* c.p. non può essere estesa, nel silenzio della norma, alla violenza sessuale di gruppo, la quale risulta pertanto procedibile d’ufficio.

**Distinzione
con il concorso
di persone nel
reato di violenza
sessuale**

A ben vedere, in ogni caso, la fattispecie non comprende tutte le ipotesi di concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, dato che la fondamentale condizione per l’operatività dell’art. 609-*octies* c.p. è rappresentata dalla presenza sul luogo ed al momento della commissione del reato di più soggetti agenti. Rimangono punibili sulla base del combinato disposto tra gli artt. 110 e 609-*bis* c.p., pertanto, le ipotesi di contributo materiale o morale (es. istigazione o rafforzamento del proposito criminoso) posto in essere da parte di colui che rimane estraneo alla fase esecutiva della violenza. **In definitiva, quindi, è il concetto di “partecipazione contestuale” che distingue la violenza sessuale di gruppo dalle ipotesi meno gravi di concorso di persone nel reato di cui all’art. 609-*bis* c.p.** (FIANDACA; Cass., 30-4-2015, n. 23272). Pertanto, si deve altresì ritenere configurabile l’ipotesi del concorso “esterno” nella violenza sessuale di gruppo qualora, ad esempio, un soggetto istighi più persone a compiere gli atti sessuali in modo riunito, non presenziando tuttavia sulla scena della violenza medesima.

2. Gli elementi del reato e le circostanze speciali.

Quanto al profilo oggettivo del reato, la norma opera un rinvio integrale all'art. 609-*bis* c.p. e, pertanto, devono intendersi qui richiamate le considerazioni già svolte nella Sezione I del presente Capitolo. Deve essere precisato, in particolare, che il rinvio concerne per intero tutte le ipotesi previste dalla suddetta disposizione e, pertanto, come ha stabilito la giurisprudenza di legittimità, è configurabile la violenza di gruppo anche in ipotesi di abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa da parte di più soggetti. Occorre segnalare, inoltre, che il mancato riferimento all'art. 609-*quater* c.p. non può che rendere punibili gli atti sessuali commessi con minorenni da parte di più persone esclusivamente ai sensi dell'ordinario modello concorsuale descritto dall'art. 110 c.p. (BALBI).

L'elemento
oggettivo del
reato

Per ciò che concerne l'elemento specializzante della presenza di più persone riunite, invece, occorre anzitutto segnalare che, affinché questo risulti integrato, secondo giurisprudenza costante avallata anche dalla dottrina maggioritaria, **è sufficiente che le persone riunite "in gruppo" siano due** (dato che, laddove il legislatore ha chiesto un numero minimo di persone più elevato, ha provveduto ed enunciarlo esplicitamente, come ad esempio in materia di reati associativi).

Inoltre, è doveroso precisare che le persone riunite, pur non dovendo necessariamente tutte compiere gli atti sessuali nei confronti della vittima, devono comunque avere un ruolo effettivamente partecipativo nella violenza, tanto che in dottrina si è parlato di "compresenza partecipativa" (MANTOVANI). In altri termini, il requisito della presenza sul luogo della violenza è elemento ulteriore che "qualifica" la violenza sessuale di gruppo rispetto alle normali ipotesi di concorso di persone, ma non può in nessun caso "sostituirsi" a quelli che sono i presupposti applicativi dell'art. 110 c.p. **Per tale motivo, è comunque necessario che tale presenza si risolva in un reale ed effettivo sostegno materiale o psicologico a coloro che compiono in prima persona gli atti sessuali.** Di conseguenza, la mera presenza non può ritenersi di per sé idonea ad avere una reale efficacia causale rispetto all'esecuzione della violenza e, pertanto, occorre accertare il compimento di attività causalmente rilevanti da parte dell'astante, seppur non necessariamente coincidenti con il compimento di atti sessuali (DONINI).

Tale elemento, in effetti, non risulta sempre puntualmente accertato da parte della giurisprudenza che, talvolta, come avviene anche nell'applicazione dell'art. 110 c.p., sembra appunto accontentarsi della mera presenza sulla scena della violenza al fine di ritenere integrato l'art. 609-*octies* c.p., tradendo l'intenzione di colpire mediante la fattispecie proprio la figura dello spettatore compiaciuto o comunque consenziente, sebbene "passivo" (FIANDACA).

Maggiormente condivisibile, invece, l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale, affinché il reato possa dirsi integrato, non occorre necessariamente un annullamento della volontà della persona offesa, ma è sufficiente che sia minata la libera determinazione della medesima all'atto sessuale proprio in ragione della minacciosa presenza di più agenti (VENEZIANI)

**L'elemento
soggettivo**

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, il delitto è evidentemente di tipo doloso e, pertanto, in capo ad ogni autore deve sussistere la rappresentazione e la volontà di commettere atti sessuali senza il consenso della vittima ed in presenza di più persone riunite. Di conseguenza, come riconosciuto in un precedente giurisprudenziale, qualora due soggetti commettano nel medesimo contesto di luogo e di tempo atti sessuali ma senza essere consapevoli della condotta altrui, si ricadrà in un'ipotesi di violenza sessuale *ex art. 609-bis* c.p.

Circostanze

Una questione importante, soprattutto dal punto di vista della prassi applicativa, concerne la **mancanza di un'attenuante relativa alla minore gravità del fatto** quale quella prevista dall'art. 609-*bis* c.p. Tale soluzione è stata spesso criticata dalla dottrina dato che, effettivamente, anche la violenza sessuale di gruppo risulta integrata dal compimento di qualsivoglia atto sessuale e, quindi, anche da condotte che (sebbene realizzate da più persone riunite) presentano un disvalore sensibilmente inferiore rispetto, ad esempio, allo stupro e per le quali la pena minima (sei anni di reclusione) si rivela sproporzionata. È stata ipotizzata, pertanto, l'illegittimità costituzionale della norma per un difetto di ragionevolezza desumibile anche assumendo come *tertium comparationis* proprio la norma in tema di violenza sessuale non di gruppo. La Corte costituzionale, investita di tale doglianza, non ha tuttavia ritenuto irragionevole tale discrepanza tra gli artt. 609-*bis* e 609-*octies* c.p. (sentenza C. Cost. n. 325/2005), e la Corte di cassazione, dal canto suo, ha precisato che l'attenuante non può neanche essere estesa

alla in via interpretativa, sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché logicamente incompatibile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo (Cass., 22-10-2014, n. 4913).

Per altro verso, il quarto comma dell'art. 609-*octies* c.p. prevede una diminuzione di pena per il partecipante la cui opera abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato, applicabile (a differenza dell'art. 114 c.p.) anche qualora gli agenti siano in numero superiore a cinque. Peraltro, si deve ribadire che, anche se di "minima importanza", il contributo deve soddisfare i requisiti sopra descritti e, quindi, non può evidentemente coincidere con la mera presenza passiva sul luogo della violenza in assenza di altri contributi causali, non potendo la previsione della circostanza attenuante autorizzare una lettura meno pregnante della fattispecie (DONINI).

Il terzo comma della medesima disposizione, invece, rinvia espressamente alle aggravanti di pena previste dall'art. 609-*ter* c.p., che si è già avuto modo di illustrare nella Sezione precedente.

Merita una segnalazione, in chiusura, un'importante nota processuale: con il decreto-legge n. 11/2009 era stata prevista, in presenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, una sorta di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, con conseguente esclusione dell'applicabilità di ogni altra misura cautelare meno afflittiva (art. 275, comma 3, c.p.p.). Con la sentenza n. 232/2013, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale soluzione legislativa per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

Note bibliografiche

DE FRANCESCO G.A., *Commento all'art. 9 della l. 15/2/1996, n. 66 – Norme contro la violenza sessuale*, in *Leg. pen.*, 1996; MARRA GIUS., *Profili di illegittimità costituzionale dell'art. 609-*octies* c.p.*, in *Cass. pen.*, 1997; MASULLO M.N., *Nuove prospettive (e nuovi problemi) nella tutela della libertà sessuale. La violenza di gruppo*, in *Cass. pen.*, 1997; ROMANO B., *Dalla violenza carnale in concorso alla violenza sessuale di gruppo: questioni intertemporali e problemi definitivi*, in *Dir. fam.*, 1997; FIANDACA G., *La Cassazione definisce (ma non troppo) la violenza sessuale di gruppo*, in *Dir. pen. proc.*, 2000; VENEZIANI P., *Note in tema di violenza sessuale di gruppo ed "estrinsecazione iniziale" del dissenso della vittima*, in CADOPPI A. (a cura di), *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore*

della legge n. 66 del 1996: profili giuridici e criminologici, Padova, 2001; ZITO V., *Il reato di violenza di gruppo tra dottrina e giurisprudenza*, Roma, 2003; NUZZO F., *Riflessioni sull'omicidio commesso nel corso di violenza sessuale di gruppo*, in *Cass. pen.*, 2005; DONINI M., *Commento all'art. 609-octies*, in CADOPPI A. (a cura di), *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, 4ª ed., Padova, 2006; MULLIRI G., *Commento all'art. 609-octies*, in Padovani T. (a cura di), *Codice penale*, 4ª ed., Milano, 2007; GERMANI M.C., *La violenza sessuale di gruppo*, in COPPI F. (a cura di), *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Torino, 2007; BERTOLINO M., *Commento all'art. 609-octies*, in CRESPI A.-FORTI G.-ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, 5ª ed., Padova, 2008; BERNAZZANI P., *Violenza sessuale di gruppo*, in in CADOPPI A.-CANESTRARI S.-MANNA A.-PAPA M. (a cura di), *Trattato di diritto penale, Vol. IX – I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, Torino, 2011; FIANDACA G.-MUSCO E., *Diritto penale - Parte speciale - Vol. II, Tomo I - I delitti contro la persona*, 4ª ed., Bologna, 2013; Balbi G., *Violenza e abuso sessuale*, in PULITANÒ D. (a cura di), *Diritto penale - Parte speciale - Volume I - Tutela penale della persona*, 2ª ed., Torino, 2014; VERRI A., *Commento all'art. 609-octies*, in DOLCINI E.-GATTA G.L., a cura di, *Codice penale commentato*, 4ª ed., Milano, 2015; VALSECCHI A., *Delitti contro l'inviolabilità e la libertà sessuale: prostituzione e pornografia minore, violenza sessuale*, in VIGANÒ F.-PIERGALLINI C., a cura di, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, 2ª ed., Torino, 2015; MANTOVANI F., *Diritto penale - Parte speciale - I - Delitti contro la persona*, 6ª ed., Padova, 2016.

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX